



6996 Ponte Cremenaga, 3 maggio 2010
(ris. mun. del 09.03.2010)

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA MANUTENZIONE DEI FONDI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MONTEGGIO**

Il Municipio di Monteggio, richiamati:

- gli art. 35 LE e 38 RLE;
- le norme di attuazione del Piano Regolatore di Monteggio;
- gli art. 107 e 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC e 54 e 158 del Regolamento comunale,

o r d i n a :

- Art. 1** La presente ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle
Scopo persone e delle cose e di preservare il decoro sul territorio comunale,
 imponendo una regolare manutenzione dei fondi.
- Art. 2** Le disposizioni della presente ordinanza sono applicabili a tutti i fondi
Campo attribuiti dal piano regolatore di Monteggio alla zona edificabile e a quelli
d'applicazione edificati al di fuori della stessa.
- Art. 3** Le superfici dei fondi definiti all'art. 2 devono essere tenute in buono stato
Obbligo di di manutenzione.
manutenzione I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in
 primavera e in autunno.
 Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente
 allontanato.
- Art. 4** Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari
Controlli inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione,
periodici e scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
sanzioni Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE,
 145 e segg. LOC.


Art. 5

Entrata in
vigore


La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
V. Papa



La Segretaria f.f.
M. Martinetti Scapozza



Periodo di pubblicazione: dal 4 maggio 2010 al 19 maggio 2010